



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 118

Riferimenti Archivistici: M 01 - 2023000007

ADUNANZA DEL 30/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014, DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE (U_2023_34). APPROVAZIONE MODIFICA ART. 91 REGOLAMENTO EDILIZIO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E DELLE GARANZIE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	-
ANDREANI EGIZIANO	-
APA JACOPO	-
BERTINI PAOLO	1
BORRI CARLA	-
CALUSSI ALESSANDRO	2
CANESCHI ALESSANDRO	3
CAPORALI DONATO	4
CORNACCHINI MERI STELLA	-
CUCCINIELLO ROBERTO	5
DELFINI MATTIA	6
DONATI GIOVANNI	7
DONATI MARCO	8
FERRARI FABRIZIO	9
GALLORINI ANDREA	10
GHINELLI ALESSANDRO	11
GIORGETTI VITTORIO	12

LUCACCI FRANCESCO	13
MATTESINI DONELLA	14
MENCHETTI MICHELE	15
PALAZZO SIMON PIETRO	16
PALAZZINI FRANCESCO	17
PERTICAI PIERO	18
PUGI ILARIA	19
RALLI LUCIANO	20
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI FEDERICO	21
SEVERI ROBERTO	22
SILENO VALENTINA	23
STELLA LUCA	24
VACCARI VALENTINA	25
VISCOVO RENATO	26
LUCCI FABIO	27

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	CUCCINIELLO ROBERTO
	MENCHETTI MICHELE
	GALLORINI ANDREA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 29 giugno 2023 è stata adottata la variante al piano operativo finalizzata alla definizione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale, secondo la documentazione predisposta dal Servizio Governo del territorio allegata quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Dato atto che, come previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014:

- gli atti relativi alla citata variante al piano operativo sono stati depositati presso la Segreteria generale del Comune per 60 giorni consecutivi, e cioè dal 26 luglio 2023 al 25 settembre 2023;
- dell'eseguito deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online del Comune e mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2023;

Considerato che entro il giorno 25 settembre 2023 potevano essere presentate osservazioni in merito alla variante al piano operativo e che nel termine previsto non sono pervenute osservazioni da parte di terzi; con nota prot. 2023/156463 il Settore Governo del Territorio del Comune ha depositato, a maggiore chiarezza della norma art. 131 quinquies comma 4, un'osservazione relativa alla modifica della norma in questione rivolta a precisare la localizzazione degli impianti e dell'art. 131 quater limitatamente alla modifica del titolo del medesimo;

Ritenuto pertanto di accogliere la citata osservazione presentata dal Settore Governo del Territorio del Comune, in quanto consente una maggiore chiarezza nell'applicazione della norma;

Rilevato che, come previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014, con lettera protocollo n. 101317 del 19 luglio 2023, la deliberazione di adozione della menzionata variante, corredata dagli elaborati, è stata inviata alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo (ricevuta in data 19/07/2023): la provincia non ha presentato osservazioni né contributi tecnici mentre la regione in data 25 settembre 2023 con nota assunta al prot. 130979 ha trasmesso un contributo riferito a più settori;

Considerato che i contributi degli uffici regionali non segnalano particolari problematiche in merito alla proposta di variante e, ove idonei ad incrementare il quadro conoscitivo, rivestono carattere generale;

Ritenuto pertanto che non sussista, in considerazione dei suddetti contributi, la necessità di variare la proposta elaborata dall'ufficio;

Ritenuto pertanto di approvare la variante finalizzata alla definizione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale, perfezionando l'iter urbanistico;

Considerato che l'approvazione della variante comporta anche necessariamente la modifica del regolamento edilizio nella parte relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con la variazione delle definizioni degli interventi e l'inserimento di nuovi termini;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Visto il testo delle modifiche al Regolamento Edilizio, predisposte dall'ufficio, che consistono nella variazione dell'art. 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di Arezzo, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22 marzo 2019 e modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 162 del 22 dicembre 2022, secondo l'elaborato "RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della LR.65/2014 ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA DEL RP ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR.65/2014" predisposto dal Servizio Governo del Territorio, allegato a questa deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Riscontrato che:

- l'evoluzione legislativa della normativa di settore ha condotto ad un aumento progressivo della potenza degli impianti installabili mediante i rispettivi titoli abilitativi previsti (attività edilizia libera, DIA, autorizzazione unica): a titolo di esempio gli impianti realizzabili originariamente mediante l'autorizzazione unica possono oggi essere installati con la PAS (procedura abilitativa semplificata): pertanto gli impianti di considerevole impatto sul territorio rurale, che inizialmente rientravano nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica, soggetta a penetranti controlli e stringenti adempimenti, oggi possono essere realizzati con i titoli abilitativi minori (PAS e DILA), che sono attivabili con modalità semplificate, che non prevedono controlli analoghi a quelli dell'autorizzazione unica;
- l'esigenza dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, riferito esplicitamente solo agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica, a causa dell'evoluzione normativa sopra ricordata, è riscontrabile anche per impianti realizzabili con gli attuali titoli abilitativi minori, dal momento che questi ultimi consentono di installare impianti di potenza più elevata, originariamente ammessa con l'autorizzazione unica;
- occorre evitare che l'eventuale abbandono incontrollato degli impianti a fine vita, indipendentemente dal titolo abilitativo attivato, determini, in mancanza di rimozione spontanea degli impianti dal parte dell'esercente, l'improprio accollo alla collettività dei costi di smaltimento, in palese violazione del principio "chi inquina paga" stabilito dalla normativa europea e nazionale;
- sebbene la legislazione di settore consenta la realizzazione degli impianti fotovoltaici anche nelle zone agricole, occorre tuttavia considerare che il territorio rurale costituisce, per diretta disposizione della L.R. 65/2014, un elemento costitutivo del patrimonio territoriale, da salvaguardare per evitarne l'irreversibile riduzione;
- l'art. 3 quater dlgs 152/2006 impone anche alla pubblica amministrazione di adottare misure finalizzate a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, dando prioritaria considerazione a tale principio nell'esercizio della sua attività che coinvolga gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Ritenuto che:

- in ragione dei motivi sopra illustrati, sia opportuno estendere la regolamentazione degli obblighi di ripristino e delle garanzie previste per l'autorizzazione unica anche ai rimanenti titoli abilitativi per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio rurale, dando atto che tale estensione, pur introducendo degli adempimenti ulteriori rispetto al procedimento amministrativo così come attualmente disciplinato, è giustificata da



esigenze di tutela del territorio agricolo, per consentire l'ottimale contemperamento fra la libertà dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio interessato, principi riconosciuti entrambi dalla Costituzione;

- la disciplina regolamentare è stata tuttavia differenziata, prevedendo la necessità della prestazione di idonea garanzia finanziaria contestualmente alla sottoscrizione preventiva di un atto d'obbligo che impegni l'esercente alla rimessa in pristino della parte di territorio rurale occupata dagli impianti, nei seguenti casi:

- per i soli impianti di potenza superiore o uguale a 250 KWh situati in territorio rurale, se l'impianto non è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi;

- per i soli impianti di potenza pari o superiore a 500 KWh situati in territorio rurale se l'impianto è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi;

Considerata necessaria l'approvazione di uno specifico regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che disciplini gli interventi di ripristino dei luoghi e le garanzie da fornire al Comune al fine di ricreare le condizioni naturali dei suoli sulle aree occupate dagli impianti e dalle opere e infrastrutture connesse;

Richiamati in proposito il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", il decreto del 10 settembre 2010 del ministero dello Sviluppo economico "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", art. 13.1.j, la Legge regionale n. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia" art. 13, che prevedono l'obbligo di una garanzia da prestare a favore dell'amministrazione procedente preventivamente all'avvio dell'impianto mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, di importo proporzionale al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; tale garanzia è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

Ritenuto pertanto di approvare il testo del "Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", secondo l'elaborato "RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della LR.65/2014 ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA DEL RP ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR.65/2014" predisposto dal Servizio Governo del Territorio, allegato a questa deliberazione come parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione assetto del territorio, ambiente e qualità urbana, nella seduta del 24.11.2023;

Riscontrato che i contenuti della presente variante al piano operativo sono adeguati al PIT avente valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Toscana n. 37 del 27 marzo 2015, in quanto sono coerenti con le direttive della disciplina statutaria del PIT e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT;

Rilevato che l'articolo 42 comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti, ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il governo del territorio);

Visto il rapporto del Garante dell'informazione e della comunicazione, redatto a norma dell'articolo 36 comma 2 della citata legge regionale n. 65/2014;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal direttore del Servizio governo del territorio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, nel quale viene altresì attestato che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'emendamento presentato dai consiglieri del gruppo consiliare Fratelli d'Italia e fatto proprio dal relatore proponente dell'atto, Assessore Lucherini Francesca (allegato a)

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta comprensiva dell'emendamento gruppo consiliare FDI:

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	17	
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	0	
Astenuti	10	Caneschi, Caporali, Donati G., Donati M, Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Sileno e Vaccari.
Non votanti	0	


Approvata all'unanimità

Si dà che risultano entranti/ uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	0	
Consiglieri uscenti	8	Caneschi, Caporali, Donati G., Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Vaccari

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	19	
Consiglieri votanti	17	



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Voti favorevoli	17	
Voti contrari	0	
Astenuti	2	Donati M. e Sileno.
Non Votanti	0	

DELIBERA

1) Di dare atto che:

a) nei termini previsti dall'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 65/2014 non sono state presentate osservazioni da parte di terzi; il Settore Governo del Territorio del Comune ha depositato, un'osservazione relativa all'art. 131 quinquies comma 4 delle N.T.A. del piano operativo, rivolta a precisare la localizzazione degli impianti ed all'art. 131 quater limitatamente alla modifica del titolo del medesimo;

b) nei termini previsti dall'articolo 19 comma 2 della legge regionale n. 65/2014 è stato presentato un contributo tecnico da parte della Regione Toscana alla variante al piano operativo per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29 giugno 2023.

2)

a) **Di accogliere** l'osservazione relativa all'art. 131 quinquies comma 4 delle N.T.A. del piano operativo presentata dal Settore Governo del Territorio del Comune, in quanto consente una maggiore chiarezza nell'applicazione della norma;

b) **Di dare atto** che i contributi degli uffici regionali non segnalano particolari problematiche in merito alla proposta di variante e che pertanto non sussiste, in considerazione dei suddetti contributi, la necessità di variare la proposta elaborata dall'ufficio;

3) Di approvare, ai sensi dell'articolo 19 comma 4 della legge regionale n. 65/2014, la variante al piano operativo, finalizzata alla definizione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale, secondo la documentazione predisposta dal Servizio Governo del territorio allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, aggiornata alle determinazioni assunte sull'osservazione presentata ed all'emendamento approvato, "RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della LR.65/2014 ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA DEL RP ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR.65/2014".

4) Di provvedere ai seguenti adempimenti previsti dall'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 65/2014:

a) trasmissione della presente deliberazione alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo;

b) pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dando atto che la variante sarà efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

5) Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPGR 5/R/2020, che le indagini geologico-tecniche eseguite in sede di formazione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Arezzo (approvato con D.C.C. 134/2021) sono state depositate presso l'Ufficio C.C. n. 118 del 30/11/2023



del Genio Civile con il n. 3750 del 14 giugno 2019; l'Ufficio del Genio Civile, con lettera del 31 agosto 2021 protocollo n. 339.660 (protocollo comunale n. 123.316 del 31 agosto 2021), ha comunicato l'esito positivo del controllo.

6) Di dare atto che con il provvedimento n.1172 del 10/05/2023, previsto dall'articolo 22 comma 4 della legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica), adottato dal direttore del Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile - Ufficio Tutela Ambientale, la variante al piano operativo è stata esclusa dal procedimento di VAS “rimandando alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS delle eventuali varianti puntuali allo strumento urbanistico la verifica dei pertinenti criteri ambientali. Il Nucleo raccomanda di eliminare la dizione “in ogni caso” dall'art. 131 quinques comma 4”.

7) Di riscontrare che i contenuti della presente variante sono adeguati al PIT avente valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 37 del 27 marzo 2015, in quanto sono coerenti con le direttive della disciplina statutaria del PIT e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT.

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del DPGR 5/R/2020, per la presente variante non è necessario effettuare indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, in quanto le modifiche previste riguardano la disciplina del Piano Operativo e non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici.

9) Di approvare le modifiche all'art. 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili del Regolamento Edilizio approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22 marzo 2019 e modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 162 del 22 dicembre 2022, secondo l'elaborato “RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della LR.65/2014 ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA DEL RP ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR.65/2014”, predisposto dal Servizio Governo del Territorio, allegato a questa deliberazione come parte integrante e sostanziale.

10) Di approvare il testo del “Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, completo di allegati, contenuto nell'elaborato “RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della LR.65/2014 ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' E COERENZA DEL RP ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR.65/2014”, predisposto dal Servizio Governo del Territorio, allegato a questa deliberazione come parte integrante e sostanziale.

11) Di dare atto che la pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione e che acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

12) Di dare atto che le modifiche all'art. 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili del Regolamento Edilizio” ed il Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” entreranno in vigore al momento dell'esecutività della presente deliberazione.

13) Di dichiarare, a norma dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire quanto prima l'entrata in vigore delle modifiche del regolamento edilizio e del regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, vista l'urgenza di disciplinare in modo compiuto la formazione dei titoli edilizi relativi agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

.../lbloise

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA